

Comune di Vernante (Cuneo)

Avviso di adozione Variante Parziale n° 10 al P.R.G.C. vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.

avvisa

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 25 giugno 2021 è stato approvato il progetto definitivo della “Variante Parziale n° 10 al P.R.G.C. vigente”.

Il suddetto progetto è depositato presso questo ufficio comunale.

Vernante, li 06/11/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Dalmasso Gian Piero



COMUNE DI VERNANTE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

**APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N.10 AL P.R.G. VIGENTE AI
SENSI DEL COMMA 5, ART. 17 L.R. 56/77 e S.M.I**

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, **nel rispetto delle misure di contenimento dettate dai vigenti DPCM in materia di Covid-19**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DALMASSO GIAN PIERO - Sindaco	Si
2. MACARIO LORETTA - Vice Sindaco	Si
3. CARAGLIO MILENA - Consigliere	Si
4. GIORDANO ANDREA - Consigliere	Si
5. GIORDANO CLAUDIO - Assessore	Si
6. BERTAINA EZIO - Consigliere	Si
7. CONTARINO SALVATORE MARCO - Consigliere	Si
8. GIORDANENGO GIAN FRANCO - Consigliere	No
9. MACARIO FULVIO - Consigliere	Si
10. BOTTERO DARIO - Consigliere	Si
11.	
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti DALMASSO GIAN PIERO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune di Vernante è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 329-19173 del 20/09/1982 e successive varianti regolarmente approvate;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 7.110 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a 3.555 mq. (ab. 7.110 x 0,5 mq.), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate alcuna variazione di aree per standard di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Si precisa ancora che per questo comune non è previsto il reperimento dello standard di cui all'art. 22 della L.U.R.;
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 7.110 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie.

Relativamente alle aree produttive si precisa che con la presente variante parziale non si apportano modifiche determinanti ampliamento di superfici territoriali o di S.U.L.. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art.17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere incrementata dal procedimento di variante, confermando quella oggi in essere.

Relativamente alle aree terziarie si precisa che con la presente variante parziale non si apportano modifiche determinanti ampliamento di superfici territoriali o di S.U.L.. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art.17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta essere incrementata dal procedimento di variante, confermando quella oggi in essere. Per una rapida verifica si predispose la tabella riassuntiva seguente.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante generale 2003 + Variante in Itinere	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 7.110		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	136.195	17.645
			0,06	0,06
	3.555 mq	mc	8.171,7 mq	1.058,7 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP 8	0	0	0	0
VP 9	0	0	0	0
VP 10	0	0	0	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	0	0
RESIDUO A	- 3.555 mq	mc	8.171,7 mq	1.058,7 mq

DISPOSIZIONE	+ 3.555 mq	+ increm. 4%		
---------------------	-------------------	---------------------	--	--

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all’adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Vernante ha con d.g. nr. 26 del 22/04/2021 individuato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Dronero, il Dott. Arch. PENNASSO Ettore l’Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale nr. 10;
- che, a seguito dell’adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l’A.S.L. CN1 e l’A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l’assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con d.c. n. 3 del 25/02/2021 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;
- che, con determina dirigenziale n. 691 del 14/04/2021 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 35583 del 19/04/2021, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 39911 del 07/04/2021 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- con verbale in data 21.06.2021 l’Organo Tecnico, istituito ai sensi dell’art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale n. 691 del 14/04/2021;
- che a seguito della pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione sul progetto preliminare;
- che per concludere l’iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è

incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso;

VISTO

- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. 267/00 espressi rispettivamente dai servizi interessati

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI 9 favorevoli, = contrari, = astenuti, resi in forma palese, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di approvare la variante parziale n. 10 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e Tabelle di Zona;
 - Tav.1.1 – Progetto P.R.G. - Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav.1.2 – Progetto P.R.G. - Territorio comunale scala 1:5.000.
- 5) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 7) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

- 8) di dare atto che la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico del 21.06.2021;
 - 9) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
 - 10) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile Ufficio Tecnico cui si dà mandato per i successivi adempimenti;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

DALMASSO GIAN PIERO

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
